



A TUTTI  
GLI INGEGNERI  
ISCRITTI ALL'ALBO

LORO SEDI

Treviso, 6/9/2017  
Prot. n.0002639/cp  
Circolare n. 7/2017

Oggetto: **Legge 4 agosto 2017, n. 124 – Obbligo di preventivo in forma scritta e indicazione titoli professionali**

Caro Collega,

Lo scorso 29 agosto è entrata in vigore la legge n. 124 del 4 agosto 2017, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", la quale riporta importanti novità per i professionisti.

La prima, art. 1 comma 150, riguarda l'**obbligo di redigere il preventivo sui compensi in forma scritta o digitale**, modificando in tal modo l'articolo 9, comma 4 del decreto legge 24 marzo 2012, n. 27, in cui la misura del compenso era preventivamente resa nota al cliente con un preventivo di massima e adeguata all'importanza dell'opera:

*"150. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».*

Già l'Ordine, con circolari 31/1/2012 n. 2; 1/10/2012 n. 11 e 30/5/2014 n.5, oltre ad informare circa il disposto della legge sulle professioni regolamentate, segnalava che tale disposizione era ricompresa ai punti 4.3 e 4.4 del codice deontologico approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 8/3/2008 e successive integrazioni del 7 aprile 2014.

Il preventivo deve contenere non soltanto l'importo del compenso per la prestazione professionale, ma tutte le voci di costo e le informazioni relative alle proprie competenze professionali, quali:

- il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale
- il grado di complessità dell'incarico
- gli oneri ipotizzabili dal conferimento alla conclusione dell'incarico (il preventivo elencherà nel dettaglio spese, oneri e contributi collegati alla prestazione del professionista che, in linea di massima, dovranno essere sostenuti e addebitati al cliente per tutto il periodo di consulenza)
- gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale

Sulla modalità di comunicazione viene lasciata al professionista la discrezionalità circa la scelta della forma cartacea o digitale. Su questa seconda forma, senza alcuna altra specificazione, pare che il legislatore intenda riferirsi all'uso della posta elettronica (e-mail o PEC) con l'invio dei relativi allegati.



La seconda novità introdotta dalla legge n. 124/2017, art. 1 comma 152, riguarda l'**obbligo di indicare i titoli professionali in possesso e le eventuali specializzazioni**, che invece nel precedente D.P.R. 137/2012 si limitava a rendere tale adempimento facoltativo:

*“152. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.”*

Tanto si ritiene opportuno informare sulle questioni che hanno un immediato riscontro sull’attività professionale.

Cordiali Saluti

Il Consigliere Segretario  
-ing. Federico Sartor -



Il Presidente  
- ing. Damiano Baldessin -